

CONDIZIONI GENERALI

della Camera di Commercio di Bologna

1. **NORME APPLICABILI:** Le forniture, i servizi, i lavori **commissionati** dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna (di seguito "Camera di Commercio di Bologna") sulla base del presente affidamento sono disciplinati dal regolamento per la gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio, dal D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i., dal Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia della Camera di Commercio di Bologna e dalle disposizioni del Codice Civile.
2. **CONTRATTO:** In caso di indicazioni contrastanti fra offerta ed affidamento prevale quanto indicato nel contratto. Le presenti Condizioni Generali prevalgono rispetto ogni eventuale clausola contrattuale difforme proposta dal fornitore, salvo deroga espressa. Il contratto è esente da registrazione fiscale, salvo il caso d'uso, con spese a carico dell'impresa.
3. **RUP:** l'acquisizione di forniture, servizi e lavori viene attivata dal Responsabile del Procedimento (RUP) nominato dal Dirigente competente per budget. Il RUP vigila sulla corretta esecuzione del contratto, svolgendo le funzioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
4. **TRACCIABILITÀ PAGAMENTI:** L'impresa è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Qualora l'impresa non assolva a detti obblighi il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della L. 136/2010.
5. **CONSEGNA FRANCO LOCALI, ESECUZIONE DEL CONTRATTO E PENALI:** La merce va consegnata e, se richiesto, messa in opera franco locali indicati; pertanto non saranno riconosciute spese di trasporto, sosta, imballaggio, interventi di caso di spedizione né altre ragioni di spesa che non abbiano la preventiva approvazione della Camera di Commercio di Bologna. La custodia dei beni camerale eventualmente ritirati dal fornitore e da restituire dopo l'esecuzione di un servizio è a carico del fornitore stesso.

Il Fornitore è responsabile nei confronti della Camera di Commercio di Bologna dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. La Camera di Commercio di Bologna si riserva, anche dopo avvenuta la consegna dei beni o l'esecuzione del servizio o del lavoro, il diritto di rifiutarli in tutto o in parte qualora non risultino accettati al collaudo/alla regolare esecuzione, con facoltà di chiederne l'immediata sostituzione o ripetizione ovvero di procedere all'acquisto della merce o all'esecuzione del servizio o del lavoro presso altra impresa in danno dell'inadempiente. Possono essere dichiarati rivedibili i prodotti che presentano difetti di lieve entità, ma che si ritiene possano essere posti nelle condizioni prescritte, con limitati interventi dell'impresa, salvo applicazione di eventuali penali per ritardata consegna. In via eccezionale, la Camera di Commercio di Bologna, su proposta del collaudatore, può accettare, con adeguata riduzione del prezzo, le forniture di beni non perfettamente conformi ai campioni od alle prescrizioni tecniche.

La merce rifiutata dovrà essere immediatamente ritirata a cura e spese del fornitore e, in ogni caso, dal momento in cui verrà comunicato il rifiuto, la merce si intenderà giacente presso l'ufficio camerale al quale è stata consegnata, a rischio e pericolo del fornitore, che non potrà pretendere risarcimento dei danni neppure nel caso di completa distruzione della merce stessa. La Camera di Commercio di Bologna ha facoltà di spedire in assegno i beni rifiutati, comprendendo nell'assegno anche le spese di spedizione e/o di facchinaggio.

L'impresa, nell'esecuzione del contratto, si impegna al rispetto dei CAM (Criteri Ambientali minimi) di cui all'art 34 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i..

In caso di prestazioni non conformi la Camera di Commercio di Bologna si riserva di applicare le penali di cui all'art. 113 bis del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., salvo il contratto non disponga diversamente.

6. **FATTURAZIONE E PAGAMENTI:** La fattura non può essere emessa prima dell'esecuzione della fornitura, del servizio o del lavoro. La trasmissione della fattura nei termini stabiliti è parte integrante della regolare esecuzione del contratto. I pagamenti per forniture e servizi sono disposti entro 30 giorni dalla data di ricevimento del documento fiscale, ovvero, dalla data di attestazione di regolare esecuzione della fornitura e/o del servizio, come prevista da contratto, se successiva alla data di ricevimento del documento fiscale. Ove ne sussistano le condizioni la regolare esecuzione sarà attestata nel termine massimo di 30 giorni dal completamento dell'esecuzione contrattuale. I termini di pagamento e di attestazione di regolare esecuzione saranno sospesi qualora si riscontrino irregolarità o inadempienze nell'esecuzione del contratto e riprenderanno a decorrere dopo che tali irregolarità / inadempienze saranno sanate. I pagamenti relativi ai lavori sono disciplinati dalla normativa in materia di Lavori Pubblici. La Camera di Commercio non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "formato della fattura elettronica" di cui al DM 55/2013 (codice univoco ufficio è 06LZ6Y). La Camera di Commercio può operare la ritenuta dello 0,50% con le modalità e nei casi previsti dall'art. 30 commi 5 e 5 bis del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., ritenuta che dovrà essere indicata in fattura e verrà svincolata in sede di liquidazione finale.
7. **DURC:** Ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 50/2016, la Camera di Commercio di Bologna verifica la regolarità contributiva dell'impresa in sede di affidamento, in sede di liquidazione delle fatture mediante acquisizione del DURC. Se saranno rilevate irregolarità contributive la Camera dei Commercio potrà disporre il mancato affidamento o la risoluzione del contratto e il blocco del pagamento delle fatture, con le modalità di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
8. **CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI:** Il Fornitore deve essere in possesso dei requisiti necessari a sottoscrivere un contratto pubblico. L'autodichiarazione contenente tali requisiti e sottoscritta dal Fornitore potrà essere sottoposta a controllo da parte della Camera di Commercio di Bologna. In assenza di verifiche positive, la Camera di Commercio di Bologna recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite. Procederà inoltre all'incameramento della cauzione definitiva, ove richiesta, o all'applicazione di una penale del 10 %, nonché alle segnalazioni alle competenti autorità.
9. **RISCHI DA INTERFERENZA E SICUREZZA:** Ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/2008, in caso di rischi da interferenza, il contratto viene integrato da DUVRI e/o Nota di coordinamento, con eventuali costi a carico della Camera di Commercio di Bologna, costi che dovranno essere indicati a parte in fattura. Il DVR dell'Ente è visionabile nel sito web camerale (www.bo.camcom.gov.it).
10. **SICUREZZA:** L'impresa, nell'esecuzione del contratto, si impegna ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008) e ad adempiere a tutti gli obblighi assicurativi previdenziali, retributivi e in genere derivanti dal rapporto di lavoro con i propri addetti. La Camera di Commercio di Bologna non avrà obblighi di sorta in rapporto alle norme di tutela delle persone, essendo di esclusiva spettanza dell'impresa a cui compete il pieno rispetto degli obblighi di legge in merito all'incolumità del proprio personale addetto ai servizi e/o lavori e dei terzi con ogni responsabilità civile e penale in caso di infortunio. Pertanto tutti i danni subiti dalla impresa, dal suo personale e quelli causati alla Camera ed ai terzi saranno indennizzati dall'impresa stessa ed in nessun caso addebitati alla Camera di Commercio di Bologna.
11. **GARANZIE:** La Camera di Commercio di Bologna si riserva di chiedere eventuali garanzie per l'esecuzione del contratto, che dovranno essere presentate prima della sottoscrizione del contratto stesso, ai sensi dell'art.103 del D.lgs.50/2016 e s.m.i.
12. **SUBAPPALTO:** È vietato il subappalto senza preventiva autorizzazione della Camera di Commercio di Bologna. Si applica l'art. 105 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i..
13. **RECESSO DAL CONTRATTO:** La Camera di Commercio di Bologna si riserva la facoltà di recedere in tutto o in parte dalla fornitura, servizio o lavoro oggetto del presente atto, nei casi che verranno opportunamente segnalati alla impresa a mezzo pec. Per servizi e forniture sarà attribuito, in deroga all'art. 1671 del Codice Civile e a tacitazione di ogni pretesa al riguardo, il corrispettivo dovuto per la fornitura effettuata o il servizio / lavoro svolto fino al momento del recesso medesimo. Per i lavori si applica l'art. 109 del D. Lgs. 50/2016. Resta esclusa la facoltà per l'impresa di risolvere il contratto prima della sua scadenza, se non nei casi previsti dagli artt. 1453, 1463 e 1467 del Codice Civile. In tali casi (escluso quello previsto dall'art. 1453) l'impresa dovrà corrispondere una penale pari al 10% dell'importo dell'ordine al netto dell'IVA a titolo di risarcimento del danno.
La Camera di Commercio di Bologna ha diritto di recedere dal contratto nel caso in cui i parametri convenzioni Consip siano migliorativi rispetto al contratto stipulato, ai sensi del D.L. 95/2012 art. 1 comma 13.
14. **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO:** La risoluzione del contratto trova disciplina nell'art. 108 del D. Lgs 50/2016 e negli artt. 1453 e ss. del Codice Civile. in caso di mancato adempimento entro il termine concordato il presente ordinativo si annulla tacitamente senza che l'impresa possa avanzare pretesa alcuna, riservandosi la Camera di Commercio di Bologna il diritto di esperire l'azione di danno ponendo a carico dell'impresa inadempiente il maggior onere eventualmente sostenuto presso altra impresa per la fornitura/servizio/lavoro in rassegna.

È inoltre causa di risoluzione del contratto la violazione di uno dei seguenti obblighi, che il fornitore si assume con la stipula del contratto:

- Ai sensi dell'art. 4 comma 6 del DL 95/2012 conv. In L. 135/2012, i fornitori non possono ricevere contributi dalla Camera di Commercio di Bologna.

-
- *Ai sensi dell'art. 53 c. 16 ter del DL 165/2001 i fornitori non possono concludere contratti di lavoro/incarichi con ex dipendenti camerali con poteri autorizzativi.*
 - *I fornitori sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato dalla Giunta camerale ai sensi dell'art. 54 comma 5 DL 165/2001 e visionabile nel sito web camerale (www.bo.camcom.gov.it).*
 - *I fornitori sono inoltre tenuti al rispetto del Patto di Integrità (ex art. 1 comma 17 L.,190/2012) in materia di appalti pubblici, che è visionabile nel sito web camerale (www.bo.camcom.gov.it).*
15. **CONTROVERSIE:** *Le controversie che dovessero insorgere nell'ambito dell'interpretazione e nell'esecuzione del contratto sono oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Bologna. Per ogni controversia non risolta tramite conciliazione è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.*

Informativa "Privacy" (Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. 196/2003 modificato dal D. Lgs 101/2018) :
I dati personali relativi al fornitore vengono trattati dalla Camera di Commercio I.A.A. di Bologna unicamente ai fini dell'espletamento della presente procedura di appalto. L'informativa, su come vengono trattati i dati personali e quelli giudiziari e dell'obbligatorietà di tali trattamenti per verificare l'idoneità del fornitore a contrarre con l'Ente e per la gestione del contratto, è presente sul sito web camerale (www.bo.camcom.gov.it), ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo UE 2016/679.
